

**NOTE INFORMATIVE:**

**NUOVO ISTITUTO DELL'ADESIONE AUTOMATICA DAL 1° LUGLIO 2026**

INTRODOTTO CON LEGGE N. 199/2025 (LEGGE DI BILANCIO 2026)

**LE PRESENTI NOTE SONO PREDISPOSTE CON SPECIFICO RIFERIMENTO AL FONDO PENSIONE PREVEDI**

INFORMATIVA DEL DATORE DI LAVORO AI NUOVI ASSUNTI DAL 1° LUGLIO 2026

In base all'art. 8 comma 8 del D. Lgs. 252/2005, così come modificato a seguito della legge di bilancio 2026 "al momento della prima assunzione il datore di lavoro fornisce informativa al lavoratore sugli accordi collettivi applicabili in tema di previdenza complementare, sul meccanismo di adesione automatica, sulla forma pensionistica complementare destinataria dell'adesione automatica, sulle diverse scelte disponibili e sulla relativa tempistica".

**A CHI NON SI APPLICA L'ADESIONE AUTOMATICA**

L'adesione automatica non si applica a:

- I lavoratori già occupati alla data del 30 giugno 2026: questi lavoratori non devono compilare il mod. TFR3;
- I lavoratori che inizino un nuovo rapporto di lavoro dipendente (non il primo della loro vita) dopo il 30 giugno 2026 e che siano già iscritti ad una forma di previdenza complementare ma senza destinazione parziale o totale a tale forma del TFR maturando (ad esempio i lavoratori iscritti a Prevedi che non versano TFR al Fondo Pensione): questi lavoratori devono compilare il mod. TFR3;
- I lavoratori che inizino un nuovo rapporto di lavoro dipendente (non il primo della loro vita) dopo il 30 giugno 2026 senza essere iscritti ad una forma pensionistica complementare (inclusi quelli che erano iscritti ma hanno chiuso la posizione presso tale forma pensionistica entro il 30 giugno 2026 tramite riscatto totale della stessa): questi lavoratori devono compilare il mod. TFR3;
- I lavoratori assunti dopo il 30 giugno 2026 con contratto a tempo determinato inferiore a 60 giorni o il cui rapporto di lavoro cessi prima del decorso di 60 giorni dall'assunzione: questi lavoratori non devono compilare il mod. TFR3.

Il datore di lavoro può verificare, tramite i servizi web rilasciati a seguito dell'Accordo del 4 luglio 2025 (operanti all'interno dei sistemi di denuncia telematica delle casse edili), se il lavoratore sia eventualmente iscritto a Prevedi con versamento di TFR.

ATTENZIONE: l'esclusione dell'adesione automatica non implica esclusione del versamento del contributo contrattuale a Prevedi, il quale segue le consuete regole di funzionamento definite dai vigenti Accordi tra le Parti Sociali firmatarie dei CCNL Edil-industria e Edili-artigianato e dalle conseguenti direttive emanate da CNCE e Prevedi.

**A CHI SI APPLICA L'ADESIONE AUTOMATICA**

L'adesione automatica si applica a:

- I lavoratori di prima assunzione (cioè che iniziano il primo rapporto di lavoro dipendente della loro vita) dopo il 30 giugno 2026: questi lavoratori devono compilare il mod. TFR3;
- I lavoratori che avviano un nuovo rapporto di lavoro dipendente (non il primo della loro vita) dopo il 30 giugno 2026 e che hanno già, in precedenza, conferito in tutto o in parte il TFR maturando ad una forma pensionistica complementare senza riscattare integralmente la posizione: questi lavoratori devono compilare il mod. TFR3 (e non possono scegliere di mantenere il TFR in azienda).

Se i lavoratori a cui si applica l'adesione automatica non compilano il mod. TFR3 entro 60 giorni dall'assunzione, scatta l'adesione automatica con contribuzione completa di norma al Fondo Prevedi<sup>1</sup> (contributo % sulla retribuzione a carico dipendente + contributo % sulla retribuzione a carico azienda + 100% TFR + contributo contrattuale).

<sup>1</sup> La Covip ha precisato, nella deliberazione del 19 giugno 2026, che il datore di lavoro deve individuare la forma pensionistica di destinazione dell'adesione automatica sulla base dei Contratti collettivi che si applicano alla sua azienda, nazionali, territoriali o aziendali. Ove sussistano più forme pensionistiche di riferimento (ad esempio il Fondo Prevedi e i fondi pensione territoriali), l'adesione automatica è alla forma pensionistica individuata con accordo aziendale ovvero, in mancanza, alla forma alla quale risulti iscritto il maggior numero di dipendenti dell'azienda alla data di assunzione del lavoratore.

# INFORMAZIONI CENSITE NEL MODELLO TFR3

## OPZIONI DISPONIBILI E RELATIVE CONSEGUENZE

### TIPO DI ASSUNZIONE

- 1) PRIMA ASSUNZIONE (il lavoratore è stato assunto, dopo il 30 giugno 2026, per la prima volta nella sua vita)
- 2) NON PRIMA ASSUNZIONE (il lavoratore è stato assunto, dopo il 30 giugno 2026, ma aveva già avuto precedenti rapporti di lavoro dipendente) con i seguenti sottocasi:
- 2.1) al momento dell'assunzione il lavoratore ha in essere una posizione in una forma pensionistica complementare con conferimento, totale o parziale, del TFR.
- 2.2) al momento dell'assunzione il lavoratore non ha in essere una posizione in una forma pensionistica complementare con conferimento, totale o parziale, del TFR.
- Se il lavoratore, prima dell'assunzione, aveva una posizione in una forma pensionistica complementare a cui aveva conferito, in tutto o in parte, il TFR, ma ha chiuso questa posizione, tramite il riscatto totale, entro il 30 giugno 2026, rientra nella fattispecie 2.2.
- Se il lavoratore, al momento dell'assunzione, ha in essere una posizione in una forma pensionistica complementare ma senza conferimento alla stessa del TFR (totale o parziale), rientra nella fattispecie 2.2.

### 1) LAVORATORI DI PRIMA ASSUNZIONE

Sono quelli che hanno iniziato il primo rapporto di lavoro dipendente della loro vita dopo il 30 giugno 2026 (quindi è impossibile che abbiano conferito TFR alla previdenza complementare prima di tale data)

Opzioni disponibili per il lavoratore da modello ministeriale TFR3

#### A. CONFERIMENTO AUTOMATICO DEL TFR (misure percentuali opzionali previste dal Fondo Prevedi):

18% oppure 100%

Se il lavoratore sceglie questa opzione del mod. TFR3, si attiva automaticamente il versamento a Prevedi di: TFR (secondo la % scelta dal lavoratore nel mod. TFR3 o, se non indica una %, in misura pari al 100%) + contributo 1% dipendente + 1% azienda + contributo contrattuale.

Tutti i contributi sono dovuti dalla data di assunzione.

#### B. CONFERIMENTO AUTOMATICO DEL TFR CON RINUNCIA AL CONTRIBUTO 1% SU RETRIBUZIONE (opzione consentita solo in caso di retribuzione annua lorda inferiore all'assegno sociale di cui alla legge 335/1995):

(misure percentuali opzionali previste dal Fondo Prevedi)

18% oppure 100%

Se il lavoratore sceglie questa opzione del mod. TFR3, si attiva automaticamente il versamento a Prevedi di: TFR (secondo la % scelta dal lavoratore nel mod. TFR3 o, se non indica una %, in misura pari al 100%) + contributo contrattuale. Il TFR e il contributo contrattuale sono dovuti dalla data di assunzione.

Questa opzione esclude il versamento del contributo 1% dipendente e del contributo 1% azienda, che potranno essere, eventualmente, attivati dal lavoratore con il modulo di integrazione/variazione contributiva Prevedi a partire dal mese di sottoscrizione di tale modulo.

C. CONFERIMENTO ESPlicito DEL TFR (IL LAVORATORE INDICA ESPRESSAMENTE LA FORMA PENSIONISTICA COMPLEMENTARE) con i seguenti sotto casi:

C.1) IL LAVORATORE INDICA PREVEDI NEL MODELLO TFR3 (misure percentuali opzionali previste dal Fondo Prevedi):

18% oppure 100%

Se il lavoratore sceglie questa opzione, si attiva il versamento a Prevedi di:

TFR (secondo la % scelta dal lavoratore nel mod. TFR3) + contributo contrattuale. Il TFR e il contributo contrattuale sono dovuti dalla data di assunzione.

Questa opzione non include automaticamente il versamento del contributo 1% dipendente e del contributo 1% azienda, che potranno essere, eventualmente, attivati dal lavoratore con il modulo di integrazione/variazione contributiva Prevedi a partire dal mese di sottoscrizione di tale modulo.

---

C.2) IL LAVORATORE INDICA UNA FORMA PENSIONISTICA DIVERSA DA PREVEDI NEL MODELLO TFR3:

Se il lavoratore sceglie questa opzione, si attiva il versamento a Prevedi del solo contributo contrattuale, a partire dalla data di assunzione, solo in caso di rapporto di lavoro di durata superiore a 3 mesi (il contributo contrattuale viene versato decorsi i tre mesi dall'assunzione, con recupero dei mesi precedenti). Il lavoratore può comunque, in qualsiasi momento, conferire il TFR a Prevedi e/o attivare il versamento del contributo 1% dipendente e del contributo 1% azienda tramite il modulo di integrazione/variazione contributiva. Prevedi, con decorrenza dal mese di sottoscrizione di tale modulo.

In caso di adesione esplicita del lavoratore ad uno dei fondi territoriali Fondemain, Laborfonds o Solidarietà Veneto, il contributo contrattuale è destinato, dalle casse edili che insistono nelle regioni interessate, a tali fondi anziché a Prevedi, come previsto dall'Accordo del 27/04/2018 tra le Parti Sociali firmatarie dei CCNL Edili-industria e Edili-artigianato in conformità con la normativa di legge e le direttive Covip vigenti.

---

D. MANTENIMENTO DEL TFR IN AZIENDA (il TFR viene conferito al Fondo di Tesoreria INPS nei casi di cui alla legge 296/2006 artt. 755 e 756).

Se il lavoratore sceglie questa opzione, si attiva il versamento a Prevedi del solo contributo contrattuale, a partire dalla data di assunzione, solo in caso di rapporto di lavoro di durata superiore a 3 mesi (il contributo contrattuale viene versato decorsi i tre mesi dall'assunzione, con recupero dei mesi precedenti). L'aderente contrattuale a Prevedi può, in qualsiasi momento, conferire il TFR a Prevedi e/o attivare il versamento del contributo 1% dipendente e del contributo 1% azienda tramite il modulo di integrazione/variazione contributiva Prevedi, con decorrenza dal mese di sottoscrizione di tale modulo.

---

**2) LAVORATORI NON DI PRIMA ASSUNZIONE**  
**CON TFR GIÀ CONFERITO ALLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE**

Sono gli assunti dopo il 30 giugno 2026 che, al momento dell'assunzione, abbiano in essere il conferimento di TFR, totale o parziale, alla previdenza complementare

Opzioni disponibili da modello ministeriale TFR3

A. CONFERIMENTO AUTOMATICO DEL TFR (misure percentuali opzionali previste dal Fondo Prevedi):

18%            oppure            100%

Se il lavoratore sceglie questa opzione del mod. TFR3, si attiva automaticamente il versamento a Prevedi di: TFR (secondo la % scelta dal lavoratore nel mod. TFR3 o, se non indica una %, in misura pari al 100%) + contributo % dipendente (nella misura uguale o maggiore all'1% eventualmente già scelta dal lavoratore oppure, se non l'aveva ancora attivato, in misura pari all'1%) + 1% azienda + contributo contrattuale.

Tutti i contributi sono dovuti dalla data di assunzione.

---

B. CONFERIMENTO AUTOMATICO DEL TFR CON RINUNCIA AL CONTRIBUTO 1% SU RETRIBUZIONE (opzione consentita solo in caso di retribuzione annua lorda inferiore all'assegno sociale di cui alla legge 335/1995):

(misure percentuali opzionali previste dal Fondo Prevedi)

18%            oppure            100%

Se il lavoratore sceglie questa opzione del mod. TFR3, si attiva automaticamente il versamento a Prevedi di: TFR (secondo la % scelta dal lavoratore nel mod. TFR3 o, se non indica una %, in misura pari al 100%) + contributo contrattuale. Il TFR e il contributo contrattuale sono dovuti dalla data di assunzione.

Questa opzione esclude il versamento del contributo 1% dipendente e del contributo 1% azienda, che potranno essere, eventualmente, attivati dal lavoratore con il modulo di integrazione/variazione contributiva Prevedi a partire dal mese di sottoscrizione di tale modulo.

---

C. CONFERIMENTO ESPlicito DEL TFR (IL LAVORATORE INDICA ESPRESSAMENTE LA FORMA PENSIONISTICA COMPLEMENTARE)

con i seguenti sotto casi:

C.1) IL LAVORATORE INDICA PREVEDI NEL MODELLO TFR3 (misure percentuali opzionali previste dal Fondo Prevedi):

18%            oppure            100%

C.1.1) IL LAVORATORE CHE HA INDICATO PREVEDI È GIÀ ISCRITTO A PREVEDI ALLA DATA DI ASSUNZIONE:

In questo caso si attiva il versamento a Prevedi di:

TFR (secondo la % scelta dal lavoratore nel mod. TFR3) + contributo contrattuale + contributo % dipendente e contributo 1% azienda se già attivate dal lavoratore prima dell'assunzione (il contributo % dipendente, se già attivato, è dovuto nella misura a suo tempo scelta dal lavoratore).

Il TFR e il contributo contrattuale sono dovuti dalla data di assunzione; il contributo % dipendente e il contributo 1% azienda, invece, sono dovuti dalla data di assunzione se il lavoratore li aveva già attivati prima dell'assunzione, altrimenti sono dovuti a partire dal mese di eventuale attivazione tramite il modulo di integrazione/variazione contributiva (che potrebbe anche

coincidere con il mese di assunzione). La misura del contributo % sulla retribuzione a carico del lavoratore sarà quella già dallo stesso scelta prima dell'assunzione oppure, se lo attiva successivamente all'assunzione, quella scelta tramite il modulo di integrazione contributiva.

C.1.2) IL LAVORATORE CHE HA INDICATO PREVEDI NON E' ANCORA ISCRITTO A PREVEDI ALLA DATA DI ASSUNZIONE:

In questo caso si attiva il versamento a Prevedi di:

TFR (secondo la % scelta dal lavoratore nel mod. TFR3) + contributo contrattuale.

Il TFR e il contributo contrattuale sono dovuti dalla data di assunzione.

Questa opzione non include automaticamente il versamento del contributo 1% dipendente e del contributo 1% azienda, che potranno essere, eventualmente, attivati dal lavoratore con il modulo di integrazione/variazione contributiva Prevedi a partire dal mese di sottoscrizione di tale modulo.

C.2) IL LAVORATORE INDICA UNA FORMA PENSIONISTICA DIVERSA DA PREVEDI NEL MODELLO TFR3:

Se il lavoratore sceglie questa opzione, si attiva il versamento a Prevedi del solo contributo contrattuale, a partire dalla data di assunzione, solo in caso di rapporto di lavoro di durata superiore a 3 mesi (il contributo contrattuale viene versato decorsi i tre mesi dall'assunzione, con recupero dei mesi precedenti). Il lavoratore può comunque, in qualsiasi momento, conferire il TFR a Prevedi e/o attivare il versamento del contributo 1% dipendente e del contributo 1% azienda tramite il modulo di integrazione/variazione contributiva, con decorrenza dal mese di sottoscrizione di tale modulo.

In caso di adesione esplicita del lavoratore ad uno dei fondi territoriali Fondemain, Laborfonds o Solidarietà Veneto, il contributo contrattuale è destinato, dalle casse edili che insistono nelle regioni interessate, a tali fondi anziché a Prevedi, come previsto dall'Accordo del 27/04/2018 tra le Parti Sociali firmatarie dei CCNL Edili-industria e Edili-artigianato in conformità con la normativa di legge e le direttive Covip vigenti.

---

NOTA BENE: qualora il lavoratore, al momento dell'assunzione, abbia già in essere il conferimento parziale o totale del TFR alla previdenza complementare (a Prevedi o a qualsiasi altra forma pensionistica), non può decidere di mantenere il TFR in azienda. Per questo motivo, l'opzione di mantenimento in azienda del TFR non è disponibile, nel modello TFR3, per i lavoratori non di prima assunzione con TFR già conferito alla previdenza complementare.